



# Federazione Speleologica Regionale Siciliana

## REGOLAMENTO

*Approvato dall'Assemblea straordinaria della F.S.R.S. tenutasi a Ragusa l'8 luglio 1995*

### DELLA FEDERAZIONE

**Art.1** - La Federazione Speleologica Regionale Siciliana (F.S.R.S.) è una libera associazione apartitica, aconfessionale e senza scopi di lucro. La sua durata è fissata dall'Art.5 dello Statuto.

**Art.2** - Per il perseguimento degli scopi sociali indicati dall'Art.2 dello Statuto federale, la F.S.R.S. adotta i seguenti mezzi:

- a) promuove l'attività speleologica in tutte le sue forme, favorendo la conoscenza, lo studio e la valorizzazione del patrimonio speleologico e naturalistico siciliano inteso nella sua accezione più ampia, ivi incluse le cavità artificiali e le forre;
- b) favorisce e promuove il coordinamento e la collaborazione tra le associazioni aderenti mediante la realizzazione di iniziative congiunte in campo esplorativo, scientifico, didattico e divulgativo;
- c) favorisce gli studi scientifici, storici, economici, artistici e letterari attinenti alla Speleologia in tutte le sue forme ed alle attività ad essa affini, anche con l'organizzazione di convegni, seminari, simposi, corsi tematici o generali ed altre iniziative similari;
- d) assume iniziative per la difesa delle aree carsiche e d'interesse speleologico della Regione, nonché dei fenomeni ipogei naturali e artificiali, e fenomeni affini, sia da sola che in collaborazione con enti pubblici o privati che perseguono gli stessi scopi;
- e) cura la pubblicità dell'attività sociale mediante la pubblicazione e la distribuzione, tra i gruppi associati ed anche all'esterno, di notiziari e bollettini sull'attività della Federazione e dei singoli gruppi associati;
- f) cura il Catasto Speleologico Regionale (C.S.R.) uniformandolo alle caratteristiche dettate dalla Società Speleologica Italiana (S.S.I.); promuove o cura la compilazione e la pubblicazione di studi, monografie, carte tematiche ed altri scritti riguardanti la Speleologia e discipline affini in ambito regionale;
- g) assume ogni altra iniziativa atta al conseguimento degli scopi sociali, nel rispetto delle leggi vigenti e delle norme statutarie.

**Art.3** – Per il raggiungimento degli scopi statutari la F.S.R.S. si avvale dei seguenti organi sociali:

- a) un organo deliberativo; costituito dall'Assemblea dei gruppi federati;
- b) un organo esecutivo costituito dal Consiglio;
- c) un organo di controllo, costituito dal Collegio dei Revisori, che si fa garante dell'operato del Consiglio nei confronti dell'Assemblea.

**Art.4** – La F.S.R.S. ha la propria sede legale a Palermo presso un Ente pubblico, mentre la sede operativa è ubicata presso il gruppo di appartenenza del Presidente pro-tempore; i suoi organi comunque si riuniscono a rotazione presso tutti i gruppi federati e possono riunirsi anche in qualunque altra sede nell'ambito della Regione Siciliana.

### DEI GRUPPI FEDERATI



**Art.5** – Sono soci della F.S.R.S. i gruppi speleologici che hanno sede ed operano nell'ambito della Regione Siciliana e che possiedono i requisiti previsti dall'Art.7 dello Statuto. Ogni gruppo è rappresentato in Assemblea da un delegato titolare e da uno supplente.

**Art.6** – I gruppi e le associazioni speleologiche e affini che intendano aderire alla F.S.R.S. debbono farne domanda secondo il dettato dell'Art.8 dello Statuto, designando al contempo i nominativi dei soci che rappresenteranno il gruppo nell'Assemblea federale. La domanda deve essere controfirmata da un gruppo federato, in qualità di socio presentatore.

**Art.7** – La domanda di ammissione viene portata, a cura della Segreteria, a conoscenza di tutti i gruppi federati; la sua discussione sarà inserita all'Ordine del Giorno della prima Assemblea Ordinaria utile, che valuta la documentazione prodotta e delibera insindacabilmente sull'ammissione del gruppo richiedente.

**Art.8** – I gruppi che chiedono di far parte della F.S.R.S. e vengono accettati come soci, si obbligano a mantenere invariato nel tempo i requisiti di cui all'Art.7 dello Statuto federale, comunicando alla Segreteria federale variazioni del proprio Statuto.

**Art.9** – Ogni gruppo ha diritto ai servizi e ai contributi disposti dalla F.S.R.S. a favore dei propri associati, e all'accesso al Catasto speleologico secondo il regolamento particolare dello stesso. E' obbligato al versamento di una quota sociale annua nella misura e con le modalità stabilite di anno in anno dall'Assemblea. E' obbligato altresì al rispetto e all'osservanza degli strumenti sociali, delle delibere assembleari e di quelle norme che dovessero essere emanate estemporaneamente dal Consiglio.

**Art.10** – La qualità di socio della F.S.R.S. cessa per:

- a) scioglimento del gruppo
- b) dimissioni;
- c) morosità;
- d) esclusione da parte dell'Assemblea su conforme parere del Collegio dei Proviviri.

**Art.11** – I gruppi che omettono il pagamento della quota sociale stabilita dall'Assemblea, ovvero che omettono l'invio della relazione annuale sull'attività e della documentazione prevista dall'Art.10 dello Statuto, ovvero che si rendano colpevoli nei confronti della F.S.R.S. di mancato rispetto delle norme statutarie e regolamentari, sono passibili di esclusione dal novero dei soci.

**Art.12** – Per l'esclusione di un gruppo ai sensi del precedente Art.11 il Consiglio chiede all'Assemblea di eleggere un comitato di tre Proviviri scelti tra i soci dei gruppi federati, che esaminerà la posizione del gruppo, tenterà una conciliazione bonaria e riporterà all'Assemblea in caso di insuccesso, esprimendo il proprio parere non vincolante. Uno dei tre membri deve appartenere al gruppo del quale si discute la posizione, ed il Comitato delibererà a maggioranza

**Art.13** – L'Assemblea chiamata a discutere l'esclusione del gruppo è convocata in seduta straordinaria.

## DELL'ASSEMBLEA

**Art.14** – L'Assemblea Federale (A.F.) è il massimo organo deliberativo della F.S.R.S. Ad essa partecipano con diritto di voto tutti i gruppi federati, rappresentati dal loro delegato titolare o, in assenza di questi, dal delegato supplente. In caso di assenza o indisponibilità di entrambi i delegati



il gruppo può essere rappresentato in Assemblea da qualsiasi altro suo socio munito di delega scritta del Presidente del gruppo. Il gruppo che per tre riunioni consecutive non partecipa all'Assemblea è da considerarsi dimissionario.

**Art.15** – In Assemblea non è ammessa la delega ad altri gruppi ed ogni gruppo può esprimere un solo voto.

**Art.16** - L'A.F. può essere ordinaria e straordinaria. L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno tre volte l'anno, la prima delle quali, entro Febbraio, per approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e per eleggere le cariche sociali, e l'ultima entro Novembre per deliberare le quote sociali e per approvare il bilancio preventivo per il nuovo anno. Essa è convocata altresì tutte le volte che lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo o che lo richieda il Collegio dei Revisori, ovvero che ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei gruppi federati. L'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria può contemplare la discussione di argomenti vari ed eventuali.

**Art.17** – L'Assemblea Straordinaria si riunisce per discutere le modifiche dello Statuto o del Regolamento. Essa è convocata altresì quando deve essere eletto il Collegio dei Probiviri o quando deve essere discussa l'esclusione di un gruppo su conforme parere del Collegio dei Probiviri, o per approvare lo scioglimento anticipato della F.S.R.S. Il suo Ordine del Giorno deve specificare l'argomento da discutere e non può contenere la trattazione di argomenti vari ed eventuali.

**Art.18** – L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della F.S.R.S. In assenza del Presidente l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente ed in assenza di quest'ultimo la presidenza sarà assunta dal Consigliere più anziano. Qualora il Presidente ometta la convocazione dell'Assemblea, questa può essere convocata dal Collegio dei Revisori e la sua presidenza sarà assunta dal Presidente del Collegio.

**Art.19** – La convocazione, contenente l'Ordine del Giorno, deve essere inviata a tutti i gruppi almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea; tale periodo sale a 30 (trenta) giorni nel caso di Assemblee Straordinarie per la discussione di modifiche agli strumenti sociali. La convocazione deve indicare il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione, consentendo un intervallo di almeno 3 (tre) ore tra l'una e l'altra convocazione.

**Art.20** – L'Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei gruppi federati, in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei gruppi federati. Le sue deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta, con eccezione delle cariche sociali, per le quali è sufficiente la maggioranza semplice.

**Art.21** – Per la validità dell'Assemblea Straordinaria è necessaria la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei gruppi federati sia in prima che in seconda convocazione. Le sue deliberazioni devono essere approvate da almeno 3/5 (tre quinti) dei presenti aventi diritto di voto, mentre per lo scioglimento anticipato della F.S.R.S. è necessario il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli iscritti.

**Art.22** – Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti per i gruppi federati. Esse vengono votate sempre per alzata di mano, ad eccezione delle elezioni per le cariche sociali, che vengono fatte con voto segreto.

**Art.23** – Sono di esclusiva pertinenza dell'Assemblea federale le deliberazioni sull'ammissibilità di nuovi soci o sull'esclusione di gruppi federati; la stipula di convenzioni con Enti pubblici o privati; la costituzione e la regolamentazione di Commissioni per lo studio di aspetti specifici della Speleologia; la ripartizione di contributi tra i gruppi federati.

**Art.24** – Di ogni Assemblea viene redatto, a cura del Segretario, un processo verbale che viene sottoposto all’approvazione dell’Assemblea successiva e quindi trascritto in apposito registro, firmato dal Segretario e dal Presidente e messo a disposizione dei soci.

#### DEGLI ORGANI ELETTIVI

**Art.25** – L’A.F. convocata entro il mese di Febbraio elegge a scrutinio segreto il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Tesoriere, il Collegio dei Revisori e il Curatore del Catasto. I primi tre, che costituiscono il Consiglio Direttivo, sono scelti tra i delegati titolari e supplenti che compongono l’A.F., mentre i Revisori ed il curatore del Catasto sono scelti tra i soci dei gruppi federati. Il Segretario può appartenere allo stesso gruppo del Presidente, mentre Presidente e Vice Presidente devono appartenere a gruppi differenti.

**Art.26** – Il Presidente è il legale rappresentante della F.S.R.S., ha la firma sociale e cura l’ordinaria e la straordinaria amministrazione applicando le delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee e ne firma i verbali.

**Art.27** – Il Vice Presidente collabora con il Presidente nell’espletamento del suo mandato, svolge le mansioni del Presidente in sua assenza e gli subentra in caso di dimissioni.

**Art.28** – Il Segretario Tesoriere gestisce la Segreteria Federale, redige i verbali della Assemblea e del Consiglio Direttivo, che sottopone all’approvazione dell’organo competente e che firma insieme con il Presidente, ed è responsabile della gestione finanziaria e della cassa della F.S.R.S.

**Art.29** – Il Consiglio dei Revisori è composto da tre membri effettivi, che eleggono tra loro il Presidente, e due supplenti, scelti tra i soci di gruppi diversi da quelli che detengono la Presidenza, Vicepresidenza e Segreteria. Esso si riunisce almeno due volte all’anno per esaminare la contabilità con la collaborazione del Segretario Tesoriere, e certifica il bilancio consuntivo allegandovi la propria relazione da sottoporre all’Assemblea. Convoca l’Assemblea se non vi provvede il Presidente.

**Art.30** – Presidente, Vice Presidente, Segretario Tesoriere e Revisori dei Conti durano in carica un anno e sono tutti rieleggibili per non più di tre volte consecutive; la Presidenza della F.S.R.S. non può essere detenuta dallo stesso gruppo per più di tre anni consecutivi. I membri del Consiglio e del Collegio dei Revisori devono accettare le cariche per iscritto e ne decadono nel caso di assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive.

**Art.31** – Il Curatore del Catasto cura la gestione del C.S.R. attenendosi alle direttive dell’Assemblea ed all’apposito Regolamento ed applicando le norme tecniche disposte dalla S.S.I. Esso dura in carica tre anni ed è rieleggibile un numero illimitato di volte.

**Art.32** – Tutte le cariche e gli incarichi federali sono gratuiti ed il loro mantenimento è subordinato alla permanenza del gruppo di appartenenza nella compagine federale. La F.S.R.S. può assumere personale stipendiato anche tra i soci dei gruppi federati, ma questi non potranno ricoprire cariche sociali.

#### DEL CATASTO SPELEOLOGICO

**Art.33** – Il C.S.R. è costituito dai dati catastali delle cavità della Regione Siciliana sistemati e catalogati in ordine numerico crescente secondo le province in cui le cavità si trovano. Esso riceve i dati forniti da tutti i gruppi operanti nella Regione, anche non federati, ed assegna la numerazione delle cavità. Il C.S.R. fa capo al Catasto Nazionale curato dalla S.S.I.

**Art.34** – Il C.S.R. è curato dal Curatore, eletto dall'Assemblea tra i soci dei gruppi federati, ed è accessibile per motivi di studio o di statistica a tutti i gruppi speleologici ed agli Enti pubblici e scientifici nel rispetto delle norme dell'apposito Regolamento.

#### DELLE COMMISSIONI

**Art.35** – Qualora l'Assemblea ne ravvisi la necessità, può procedere alla costituzione di apposite commissioni (per le cavità artificiali, per le forre, per l'insegnamento, ecc.) nominandone il responsabile tra i soci dei gruppi federati ed emanandone i relativi regolamenti.

**Art.36** – La durata delle Commissioni, la durata in carica dei loro responsabili (finchè perdura l'adesione del gruppo di appartenenza alla F.S.R.S.) e le modalità operative sono stabilite di volta in volta dall'Assemblea.

#### DELLE CONTROVERSIE

**Art.37** – Nel caso di controversia tra la F.S.R.S. e un gruppo federato, o al verificarsi delle situazioni di cui al precedente Art.10 del Regolamento, l'Assemblea appositamente convocata nomina un Collegio dei Proviviri composto da un socio del gruppo in discussione e da altri due soci di gruppi differenti, tra i quali viene scelto il Presidente. Essi esamineranno congiuntamente l'oggetto della controversia o le cause, la gravità e gli effetti della inosservanza e delibereranno a maggioranza sulla permanenza del gruppo nella F.S.R.S. o sulla sua esclusione. Il parere del Collegio, non vincolante, sarà rimesso all'Assemblea, che delibererà in proposito inappellabilmente.

#### DEL PATRIMONIO E DEL BILANCIO

**Art.38** – Il patrimonio della F.S.R.S. è costituito dai beni mobili e immobili dell'associazione, dal materiale documentario cartografico, fotografico e bibliografico, dal C.S.R. e da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

**Art.39** – Le entrate della F.S.R.S. sono costituite dalle quote annuali e di iscrizione versate dai gruppi federati e federandi, da elargizioni, sovvenzioni e contributi corrisposti a qualsiasi titolo da Enti pubblici e privati, e dai proventi di eventuali iniziative o attività della F.S.R.S.

**Art.40** – Il Segretario Tesoriere redige il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale compreso tra il 1° Gennaio e il 31 Dicembre e lo rimette con tutta la documentazione giustificativa, almeno un mese prima dell'Assemblea che dovrà approvarlo, al Collegio dei Revisori che lo certifica e stende la propria relazione da presentare alla Assemblea. Il bilancio sarà altresì distribuito a tutti i gruppi federati almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea.

**Art.41** – Se la mancata certificazione del bilancio non è accompagnata da una relazione dettagliata sui motivi che hanno indotto il Collegio a questa grave decisione, il bilancio si considera tacitamente certificato.

#### DISPOSIZIONI GENERALI

**Art.42** – Le modifiche dello Statuto e del presente Regolamento, o i testi e le modifiche di regolamenti particolari, su proposta di 1/3 (un terzo) dei gruppi federati o per iniziativa del Consiglio, devono essere comunicati a tutti i gruppi federati almeno 30 (trenta) giorni prima dell'Assemblea Straordinaria appositamente convocata per la loro approvazione.

**Art.43** – La F.S.R.S. potrà essere sciolta anticipatamente, rispetto alla normale data di scadenza, dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata, che delibererà con la maggioranza stabilita dall'Art.20 dello Statuto.

**Art.44** – L'Assemblea che delibera lo scioglimento della F.S.R.S. nomina tre liquidatori tra i soci di tre differenti gruppi federati, che redigono l'inventario dei beni federali e li devolvono alla S.S.I. essendone esclusa la ripartizione tra i gruppi federati. Parimenti alla S.S.I., o a persona designata dall'Assemblea regionale dei suoi soci, va consegnato il Catasto, che rimane comunque accessibile a tutti i gruppi che hanno contribuito alla sua formazione.

**Art.45** – Per tutto quanto non previsto dallo Statuto e dal presente regolamento, si fa espresso rinvio alle norme dettate dal Codice Civile.

**Art.46** – Il Presente Regolamento, i Regolamenti speciali del Catasto e delle Commissioni, e le loro eventuali successive modifiche, entrano in vigore 30 (trenta) giorni dopo la loro approvazione da parte dell'Assemblea.